

Codice A1813C

D.D. 9 giugno 2023, n. 1619

Concessione breve per occupazione temporanea di area demaniale per interventi di salvaguardia e monitoraggio del Lago di Arignano in Comune di Arignano e Marentino (TO) - Pratica TO.CB. 57/2023.



ATTO DD 1619/A1813C/2023

DEL 09/06/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: Concessione breve per occupazione temporanea di area demaniale per interventi di salvaguardia e monitoraggio del Lago di Arignano in Comune di Arignano e Marentino (TO) - Pratica TO.CB. 57/2023.

Con nota acquisita al protocollo di questo Settore in data 26.05.2023 al n. 22903 i Comuni di Arignano e Marentino (TO) hanno presentato domanda di concessione breve per l'occupazione temporanea di area demaniale del Lago di Arignano per interventi di sfalcio/trinciature delle specie alloctone invasive e per l'accesso alla superficie del lago per l'eradicazione delle specie alloctone ittiche presenti nel lago stesso e per effettuare i monitoraggi delle acque, delle specie faunistiche e vegetazionali.

All'istanza sono allegati elaborati cartografici relazione tecnica con documentazione fotografica che individuano l'area e l'oggetto dell'intervento a firma del dott. for. Fulvio Anselmo.

Considerato che il tempo di esecuzione è superiore ai quindici giorni ed inferiore ad anni uno e che l'intervento viene eseguito da ente pubblico, ai sensi del regolamento 10/R 2022 e della tabella "Canoni di concessione per utilizzo di pertinenze idrauliche" il canone non è dovuto.

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione breve in questione è avvenuto nei termini di legge.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto il Regio Decreto n. 523 del 25/7/1904: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie".;
- Vista l'art 17 "Attribuzioni dei dirigenti" della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale".;
- Visto l'art. 86 "Gestione del demanio idrico" e 89 "Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali" del D.lgs. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".;
- Visto l'art. 59 "Funzioni della Regione" della L.R. 44/2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".;
- Vista la l.r. 12/2004 "Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria per l'anno 2004" e il regolamento regionale n. 10/R/2022;

determina

-di concedere ai sensi del Regolamento Regionale n. 10/R/2022 ai Comuni di Arignano e Marentino (TO) l'occupazione temporanea di area demaniale del Lago di Arignano per l'effettuazione degli interventi descritti in premessa e dettagliatamente illustrati negli elaborati progettuali esaminati;

-di dare atto che ai sensi del richiamato regolamento regionale non è dovuto alcun canone;

-di impartire le ulteriori seguenti prescrizioni di natura tecnico/idraulica:

1. nessuna variazione, rispetto a quanto previsto negli atti progettuali, potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. è fatto divieto assoluto di asportazione di materiale demaniale dal lago; il materiale di risulta proveniente dagli eventuali scavi dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni di sponda, ove necessario, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di opere esistenti dovrà essere asportato dall'alveo e smaltito o reimpiegato nel rispetto delle vigenti normative.
3. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
4. è a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione regionale da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene; pertanto codesto concessionario dovrà costantemente tenersi informato in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;
5. la presente concessione ha validità di mesi 12 (dodici) dalla data di ricevimento, pertanto i lavori dovranno essere completati entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti

6. la concessione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico e lacuale, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente parere;
7. il concessionario dovrà dare comunicazione formale al Settore Tecnico Regionale - Area Metropolitana di Torino dell'inizio dei lavori nonché il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori; ad avvenuta ultimazione, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
8. questo Settore si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale, a cura e spese del concessionario, qualora siano intervenute variazioni idrauliche al corso d'acqua o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e comunque nel caso in cui tali opere fossero ritenute incompatibili con il buon regime idraulico dei corsi d'acqua;
9. il concessionario, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra eventuale autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana
di Torino)
Firmato digitalmente da Elio Pulzoni